



Avvocatura Generale dello Stato

Via dei Portoghesi, 12 -
00186 ROMA

Roma,
Partenza N.
Tipo CT 25758/08 Sez. AG
Avv. d'Elia

*Si prega di indicare nella successiva
corrispondenza i dati sopra riportati*


Rif. a nota del 6.08.2008
Prot. n. 1629/RU/Cont.

OGGETTO: CNA FITA c/ Commissione Garanzia Sciopero

Si trasmette acclusa copia della favorevole sentenza resa dal Tribunale di Roma -
Sez. Lavoro nella causa in oggetto, significando che essa, ove non impugnata *ex adverso*,
passerà in giudicato il 31 ottobre 2009.

Carte rese.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO



705 31661/CT
02/05/2009-137785 P (RIF. 29191)
Roma
POSTA PRIORITARIA



20118

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO (I)

Sentenza n. _____

R.G. n. 17489/2008

Ha emesso la seguente
SENTENZA

Nella causa promossa da

CNA - FITA, FRANCO COPPELLI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FRANCESCO DEL BOCA

elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Enrico Scoccini e Marina Gentile che li difende per delega a margine del ricorso

RICORRENTI

Nel confronti di

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

In persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via Del Portoghesi 12 e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato

CONVENUTA

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,
respinge il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidandole in complessivi € 5.500,00 di cui € 3.500,00 per onorari, oltre accessori di legge.

ROMA, DIECI DICEMBRE 2008

IL GIUDICE

~~Dott.ssa Marina Turchi~~

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente depositato e notificato la CNA-FITA e la Confartigianato proponevano ricorso ex art. 20 bis L. n. 146 del 1990 avverso la sanzione loro irrogata dalla Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 08/91 del 28 febbraio 2008, in relazione al fermo nazionale dei servizi di autotrasporto di cose verificatosi tra il 10 e il 14 dicembre 2007, per asserita violazione dell'art. 2 comma secondo l. n. 146 del 1990 e degli artt. 3 e 6 del Codice di Autoregolamentazione del settore dell'autotrasporto in conto terzi del 20 giugno 2001 pubblicato nella G.U. n. 17 del 3 agosto 2001.

Deducevano in particolare i ricorrenti che il fermo si era svolto nel rispetto sia della legge n. 146 del 1990 che del codice di autoregolamentazione, che comunque, non stabilendo la legge alcuna forma di responsabilità oggettiva, non era stata provata alcuna condotta attiva o dolosamente omissiva da parte delle organizzazioni sindacali.

Affermavano inoltre l'insussistenza di responsabilità della CNA - FITA nazionale per eventuali diverse condotte dalle associazioni territoriali, l'inapplicabilità del codice di autoregolamentazione in quanto non sottoscritto dalla CNA - FITA e in quanto non si trattava nel caso di specie di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.

L'istruttoria consisteva in produzioni documentali e all'esito la causa era decisa con sentenza pubblicata con lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sistema normativo creato dalla legge n. 146 del 1990 prevede in primo luogo una definizione generale di servizio pubblico essenziale individuandolo (art. 1 primo comma)

In quello volto a garantire il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, sicurezza, istruzione, comunicazione.

In caso di conflitto collettivo incidente nel suddetto ambito occorre individuare il contenuto minimo incompressibile dei suddetti diritti (per contemperare questi ultimi con quello di sciopero) e a tale proposito l'articolo primo, comma secondo, elenca, per ogni tipologia, alcuni settori di particolare importanza.

Il successivo art. 2 determina poi all'interno dei settori in questione quali siano le prestazioni assolutamente indispensabili.

Applicando il suddetto sistema al caso di specie si rileva come il servizio di autotrasporto in conto terzi di per sé non sia qualificabile come essenziale tout court (non trattandosi di trasporto pubblico) ma solo in funzione innanzitutto della tipologia di merci trasportate (per cui se si tratta per esempio di prodotti energetici e di prima necessità diventa servizio essenziale di approvvigionamento ex art. 1 comma 2 lett. A) .

In secondo luogo diventa essenziale laddove si tratti di trasporto di materiali indispensabili per garantire il funzionamento di altri servizi sempre essenziali, quali ospedali, aeroporti, trasporti pubblici in generale (si pensi alla mancata fornitura di medicinali per una struttura sanitaria o di carburante per i mezzi di trasporto pubblico).

In tale ambito, al fine di meglio configurare la fattispecie, si rileva come costituisca dato pacifico in atti il fatto che la quasi totalità in Italia di trasporto su ruote sia espletato proprio da ditte private per conto di terzi per cui la considerazione in base a cui uno sciopero degli autotrasportatori possa incidere in maniera pregnante nei settori di primaria importanza sopra indicati risulta quasi ovvia.

Nella misura in cui l'autotrasporto in questione diviene, come sopra evidenziato, servizio pubblico essenziale, opera nel caso di specie il codice di autoregolamentazione del 20 giugno 2001 e ciò non in quanto lo stesso sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione e

pubblicato in Gazzetta Ufficiale (trattandosi di atto di autonomia negoziale frutto di accordo da organizzazioni sindacali e datori di lavoro non può essere esteso automaticamente ai sindacati non firmatari) ma in quanto innanzitutto le odierne ricorrenti, sempre nell'ambito della loro autonomia, con atto del 14 novembre 2007 in relazione al fermo oggetto di causa hanno espressamente dichiarato di inviare la comunicazione preventiva proprio "In osservanza del codice di autoregolamentazione" ribadendo nella successiva nota del 26 novembre 2007 che sarebbero state attuate tutte le iniziative atte a salvaguardare gli interessi essenziali indicati nel medesimo codice.

Si rileva infine come le disposizioni del suddetto codice relative alle materie di cui garantire l'approvvigionamento (art. 2) in realtà non fanno altro che ribadire un concetto e settori operativi già indicati nel testo di legge come facenti parte delle prestazioni indispensabili mentre l'art. 6 stabilisce il divieto di una modalità concreta (blocco stradale) che pure, a prescindere dall'esistenza di un codice di autoregolamentazione, laddove presenti caratteri di gravità tali da compromettere i rifornimenti essenziali, non è altro che una modalità di violazione delle disposizioni della legge n. 146 del 1990.

A tale proposito illuminante è la sentenza della Corte di Cassazione n. 9876 del 1998 che stabilisce criteri generali assolutamente non contraddetti dalla successiva giurisprudenza.

La Corte a tale proposito afferma: "Al fine di garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della personalità di fondamentale e primaria rilevanza costituzionale - quali sono..... i diritti indicati dal legislatore nell'art. 1 comma primo l. n. 146 del 1990 - e per assicurare l'effettività dei diritti medesimi la L. n. 146 pone l'obbligo di effettuare o consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili cioè l'esecuzione dei servizi pubblici essenziali. Tale obbligo incombe su tutti i soggetti, individuali o collettivi, che attuano o semplicemente promuovono lo sciopero.

Con riguardo ai soggetti collettivi esso, quindi, è posto a carico non soltanto dei soggetti che hanno provveduto ad istituire codici di autoregolamentazione... ma anche dei soggetti che non hanno inteso vincolarsi a discipline di tal genere. Qualora taluno di tali soggetti collettivi proclami o aderisca allo sciopero la nozione e il contenuto di tali prestazioni indispensabili - non essendo ricavabili dai suddetti codici ... - devono essere desunti dall'art. 2 della legge n. 146 in argomento. In applicazione dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, tale operazione ermeneutica va eseguita non soltanto sulla base del dato testuale della norma ma anche tenendo conto dell'intenzione del legislatore".

Stabilito pertanto che il consistente rallentamento degli approvvigionamenti essenziali attuato anche tramite il blocco stradale di punti nevralgici della viabilità ordinaria costituisce violazione della legge 146 si concorda con la tesi di parte ricorrente in ordine alla insussistenza di una responsabilità oggettiva a carico del sindacato per le suddette violazioni per cui lo stesso non può essere chiamato a rispondere di fatti episodici, anche gravi, ma non prevedibili secondo un'ordinaria diligenza o comunque non controllabili.

Il sindacato ha però l'obbligo (come indicato anche dalla sentenza citata) di effettuare o consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nell'ambito dei servizi essenziali.

Questo obbligo si attua anche, volta proclamata l'agitazione, nel porre regole chiare (a prescindere dal fatto che le stesse consistano nel richiamo a codici di autoregolamentazione o vengano fissate ad hoc per il singolo sciopero) e nel renderle note a tutte le articolazioni periferiche del sindacato stesso in modo che ogni singolo lavoratore sappia o sia messo facilmente nelle condizioni di conoscere quali siano i limiti operativi assolutamente invalicabili al proprio diritto dall'astensione dal lavoro.

Laddove poi il sindacato venga a conoscenza, anche attraverso la stampa, di gravi fatti costituenti violazione dei suddetti limiti ha l'obbligo, al fine di evitarne la reiterazione, di

ribadire la chiarezza delle regole e la loro operatività, di condannare anche pubblicamente gli episodi stessi e di adottare i provvedimenti opportuni.

Ogni comportamento commissivo o omissivo che leda i diritti inviolabili indicati dalla legge n. 146 del 1990 è pertanto sanzionabile dalla Commissione di Garanzia.

Passando al caso di specie la sanzione è stata applicata in quanto il fermo della circolazione proclamato dalle organizzazioni ricorrenti ha assertamente rallentato in modo pregnante il rifornimento di beni di prima necessità e di carburante oltre a comprimere in modo consistente il diritto di circolazione sulle strade.

La sostanziale paralisi del trasporto ha effettivamente assunto la consistenza indicata dalla Commissione. Ciò è in primo luogo evidenziato dalle indicazioni contenute nell'ordinanza del Ministero dei Trasporti n. 146 T dell'undici dicembre 2007 (doc. 9 fascicolo di parte convenuta) comunicata immediatamente alle ricorrenti (che pertanto ne erano pacificamente a conoscenza sin dal secondo giorno di astensione) e richiamata dal provvedimento impugnato ove si fa menzione delle segnalazioni del ministero dell'Interno e delle Prefetture attestanti sull'autostrada Milano - Napoli la chiusura delle stazioni di Anagni, Caianello e Caserta Nord, Interruzioni sulla diramazione Roma - Nord , disagi gravissimi sull'autostrada A 3 Napoli Salerno tra Cava del Tirreni e Nocera Nord, blocchi di mezzi pesanti a Ventimiglia e agli imbarchi dei traghetti per la Sicilia, presidi ai porti di Olbia Porto Torres e Sassari.

In buona sostanza già dal primo giorno di fermo erano stati effettuati veri e propri blocchi della circolazione (vietati in base ad un'applicazione dei principi generali come già sopra evidenziato) e intralci consistenti ai collegamenti con le isole, previsti specificamente come prestazioni indispensabili non comprimibili dall'art. 1 secondo comma lett. B L. n. 146 del 1990.

Non si è pertanto trattato di episodi isolati e circoscritti ma di un sistema di conduzione della protesta diffuso in numerosi zone del territorio nazionale in corrispondenza di punti nevralgici di viabilità.

Orbene, i sindacati ricorrenti, consci della suddetta situazione, tra l'altro pacificamente resa nota con grande risalto da tutti gli organi di stampa, non solo non hanno ottemperato all'ordinanza del Ministero dei Trasporti limitativa del periodo di fermo (violazione oggetto di altro procedimento sanzionatorio) ma pur essendo chiaramente a piena conoscenza della esistenza dei blocchi e delle conseguenti difficoltà gravi e consistenti di approvvigionamento non risulta che abbia effettuato pubblicamente e tramite i propri organi interni richiami degli iscritti al rispetto delle regole.

Il fatto poi che in massima parte si trattasse di comportamenti ascrivibili a lavoratori dei sindacati ricorrenti oltre che dalla notoria importanza e diffusione dell'organizzazione della CNA e del Confartigianato Trasporti deriva proprio dalla considerazione che queste sono state le uniche sigle sindacali a proclamare lo sciopero (SNA e Contrasporto avevano infatti lasciati liberi i propri iscritti di aderire o meno) per cui la tesi, prospettata dalle ricorrenti, di ascrivibilità di disagi della consistenza suddetta (si noti, già dal primo giorno di astensione), a soggetti estranei, appare del tutto inverosimile e comunque non risulta che le ricorrenti abbiano adottato alcun atto idoneo a dissociarsi dalle forme non corrette di sciopero.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

ROMA, 10 DICEMBRE 2008

IL GIUDICE

CANCELLIERE C2
Benedetta Molinoss
BM

Dott.ssa Marina Tucci
[Signature]

Depositato in Cancelleria
Roma, il 10.11.2008



IL CANCELLIERE C2
Benedetta Molinoss
BM